

Riforma del Terzo Settore, Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'Impresa Sociale e per la disciplina del servizio civile universale, n° 106 6/6/2016

Fonte: <http://www.governo.it/approfondimento/riforma-del-terzo-settore-e-del-servizio-civile/4820>

La legge di delega al Governo sul Terzo Settore ha come finalità quella del sostegno dell'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva di coesione e protezione sociale attraverso la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e per valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo deve emanare uno o più decreti legislativi che dovranno normare:

1) una completa revisione della disciplina del titolo II, del libro I del codice civile.

Saranno oggetto di modifica la disciplina delle associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, sia riconosciute come persone giuridiche che non riconosciute.

I principi direttivi a cui il legislatore dovrà attenersi per la modifica del codice civile saranno :

- revisione e semplificazione del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica;
- disciplina del regime di responsabilità limitata degli enti;
- rispetto dei diritti degli associati;
- previsione, per gli enti che esercitano prevalentemente attività economica, di applicazione delle norme indicate dai titoli V e VI del libro V del codice civile;

2) riordino della disciplina del terzo settore dal punto di vista civilistico e tributario.

Sarà emanato **un codice** per la raccolta e il coordinamento delle disposizioni, che dovrà stabilire le norme generali e comuni per tutti gli enti e le attività di interesse generale, nonché quelle che caratterizzano le singole tipologie di enti. Sarà, inoltre, prevista l'istituzione di **un registro nazionale del terzo settore**, suddiviso in apposite sezioni, e tenuto dal ministero del Lavoro.

Nell'ambito del riordino complessivo della legislazione, vi saranno cambiamenti anche dal punto di vista **tributario**, attraverso:

- una revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali;
- l'introduzione di un sistema fiscale di vantaggio che tenga conto delle finalità e dell'impatto sociale;
- una razionalizzazione della deducibilità del reddito e della detraibilità ai fini fiscali delle erogazioni;
- il completamento della riforma del cinque per mille;
- una razionalizzazione dei regimi di contabilità semplificata;
- la revisione della disciplina delle Onlus;
- un sistema di controlli e di vigilanza sugli enti del terzo settore, affidato al ministero del Lavoro;

3) revisione della **disciplina dell'impresa sociale**. Saranno qualificate come imprese sociali quelle organizzazioni che:

- svolgono attività di impresa per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge-delega;
- destina gli utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale;
- adotta modalità responsabili e trasparenti di gestione;
- coinvolge dipendenti, utenti e soggetti interessanti nelle sue attività.

Il Governo dovrà individuare i settori in cui le imprese sociali possono operare, i lavoratori svantaggiati che possono essere coinvolti all'interno di dette imprese, le modalità di redazione del bilancio annuale, il coordinamento con la normativa delle Onlus e la nomina dei sindaci per il monitoraggio del corretto svolgimento delle attività, secondo quanto indicato dalla legge e dallo statuto;

4) servizio civile universale. È prevista l'**istituzione del servizio civile universale** a cui i giovani, dai 18 ai 28 anni, potranno accedere, attraverso un bando, per un periodo tra gli otto e i dodici mesi.

Legge sul "Dopo di Noi", n° 112 14/6/2016

<http://www.governo.it/approfondimento/ddl-dopo-di-noi/4298>

La legge sul Dopo di Noi riguarda l'istituzione di misure di assistenza, cura e protezione previste per persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

Costituiscono principi fondamentali della legge: il benessere, la piena inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità.

Progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori e rafforzamento di quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili.

Definizione degli **obiettivi di servizio** e dei **livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale** da garantire su tutto il territorio nazionale ai destinatari della legge.

Riconoscimento che ogni prestazione debba avvenire tenendo presenti il **superiore interesse delle persone con disabilità grave** e nel **rispetto della volontà** della persona con disabilità, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Riconoscimento del **carattere integrato socio-sanitario delle prestazioni indirizzate ai disabili gravi**, considerate come aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente.

In particolare viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del **Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare** (con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016, 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018).

Un decreto del Ministero del Lavoro, in accordo con Ministero Economia e Finanze e Ministero della Salute, stabilirà i **criteri per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo**.

Le **Regioni definiscono i criteri** per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di **pubblicità** dei finanziamenti erogati, la **verifica** dell'attuazione delle attività svolte, nonché le ipotesi di **revoca** dei finanziamenti medesimi.

Sono i principali **obiettivi del Fondo**:

1) adottare e potenziare programmi di intervento volti a favorire **percorsi di deistituzionalizzazione** e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;

2) realizzare **interventi innovativi di residenzialità** diretti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare o di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

3) realizzare, ove necessario, in via residuale, e nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, **interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare** per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

4) sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la **gestione della vita quotidiana** e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.

Al **finanziamento** dei programmi e alla **realizzazione** degli interventi possono concorrere le Regioni, gli Enti Locali, gli enti del terzo settore e altri soggetti di diritto privato.

Le attività di programmazione degli interventi prevedono il **coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità**.

5) **Esenzioni ed agevolazioni tributarie** per la costituzione di **trust**, di **vincoli di destinazione** e di **fondi speciali** composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore dei disabili:

- la cancellazione dell'imposta di successione e donazione per i genitori, ad esempio per la casa di proprietà;
- la riduzione di aliquote e franchigie e le esenzioni per l'imposta municipale sugli immobili; l'innalzamento dei parametri sulla deducibilità per le erogazioni liberali e le donazioni;
- la detraibilità delle spese per le polizze assicurative, con l'incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per le assicurazioni sul rischio morte;
- agevolazioni tributarie per trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito nel caso di istituzione di trust in favore di persone con disabilità grave. Per beneficiarne, il trust deve perseguire come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore è istituito.